

Sul ruolo della difesa politica

La particolarità della difesa politica è che essa non sopporta la collaborazione e l'amicizia con la curia, per la semplice ragione che si tratta di una difesa che non ha nulla da mercanteggiare con il tribunale, qualsiasi mercato trasformandosi rapidamente in "tradimento politico" e così in abbandono stesso del terreno politico del processo.

SERGIO SPAZZALI

E' normale che in un processo politico non si possa realizzare quel ruolo del difensore come collaboratore della giustizia, che a torto o a ragione, gli si vuole attribuire in un processo penale "comune". Infatti non si verifica neppure in ipotesi quella coincidenza fra sistemi di valori fra le parti che giustifica la partecipazione attiva dell'imputato al processo ed il ruolo del suo difensore come collaboratore della giustizia. E' ovvio che ciò richiede anche un tipo particolare di avvocato, che altrimenti si deve fare ricorso alla figura dello "amicus curiae", che ha il compito principale di contribuire da vicino al pentimento del reo, facendogli così meritare qualche indulgenza.

Il potere che vuole celebrare un processo politico, lo fa se si propone lo scopo di dimostrare che, al di là delle ammesse motivazioni politiche, lo imputato ha commesso dei crimini specifici che sarebbero tali anche se nulla potesse dirsi delle motivazioni politiche. Se questo non fosse il suo scopo il processo sarebbe inutile, perché l'imputato politico è reo confesso del suo antagonismo.

La particolarità della difesa politica, detto in generale, è che essa non sopporta la collaborazione e l'amicizia con la curia, per la semplice ragione che si tratta di una difesa che non ha nulla da mercanteggiare con il tribunale, qualsiasi mercato trasformandosi rapidamente in "tradimento politico" e così in abbandono stesso del terreno politico del processo.

L'avvocato non può essere particolare, nel processo politico, perché se non è amico e collaboratore della curia, non potrà nei fatti evitare di apparire (e nel contesto dato anche obiettivamente essere) amico dello imputato, e così direttamente correo del suo antagonismo politico. Non è affatto detto che questa particolare forma di correttezza politica non si traduca in ipotesi di concreta incriminabilità e incriminazione. E' una delle questioni che dobbiamo esaminare.

L'evoluzione del ruolo della difesa

politica in questi ultimi anni in Italia non riguarda perciò minimamente la questione se come e quando il processo politico possa essere un processo di connivenza. Ciò è escluso a priori. L'evoluzione del ruolo della difesa politica riguarda altre circostanze.

La circostanza principale che si tratta di valutare è quella relativa ai giudici democratici e garantisti. Contrariamente al parere di molti compagni i giudici democratici e garantisti esistono più o meno in tutte le pieghe del sistema giudiziario. Non si tratta quasi mai di giudici politicamente orientati da una ideologia democratico-borghese ottantanovesca (una ideologia che non ha mai avuto molto successo fra i magistrati), ma piuttosto di giudici della sinistra storica che identificano il loro proprio ruolo sociale (e forse non a torto) nel ruolo di criminalizzatori secondo i canoni del diritto penale comune di ogni antagonismo sociale che sfugga alla egemonia del progetto politico nel quale si identificano. Non per nulla a Gallucci è sufficiente accorgersi con enorme ritardo che qualche "suo imputato" va da tempo parlando di violenza, mentre a Coselli è indispensabile "dimostrare" che il "suo imputato" ha commesso una rapina, un omicidio ecc.

Questi giudici democratici e garantisti accettano (almeno formalmente) la gabbia del sistema delle prove. Accettano (almeno formalmente) che l'onere della prova dei fatti criminali sia posta a carico della accusa.

In questo caso, mancando come si è detto ogni possibilità di mercanteggiare alcunché con la curia, l'unica tecnica di difesa ragionevole consiste nell'evitare accuratamente ogni inversione dell'onere della prova. Cioè bisogna farsi dire dal magistrato tutto quello che si riesce a farsi dire della istruttoria e non dire assolutamente nulla per il più lungo tempo possibile. Bisogna anche evitare accuratamente di discostarsi troppo dallo schema interpretativo del magistrato, uno schema diverso non potendo essere che

quella dello antagonismo sociale espresso dallo imputato. Fare uso di una simile argomentazione non può che rafforzare la ipotesi accusatoria. Ciò per quanto concerne il meccanismo della formazione della verità processuale attraverso le prove.

In questo processo il difensore deve anche farsi carico, in molte fasi e specialmente in quelle in cui l'imputato detenuto non ha la possibilità materiale di contattare l'esterno, di farsi portavoce dell'identità politica dello imputato stesso. E ciò deve fare essenzialmente attraverso i mezzi di informazione e non gli atti processuali, ed evitando accuratamente di interferire con la logica dell'inquisizione perché ciò fornirebbe elementi utili al capovolgimento dell'onere della prova. Si tratta di un'attività molto delicata che non ha solo lo scopo di contrastare la distruzione politica e personale del detenuto, ma anche lo scopo di mantenere al processo la sua qualità politica e perciò quelle attenzioni di movimento che sono indispensabili alla stessa difesa nelle sedi giudiziarie.

Di fronte al giudice né democratico né garantista, tutto ciò serve a poco o niente. Egli infatti non si propone di provare niente e la dimensione politica dell'imputato è la prova principe che gli consente di svolgere il suo ruolo di "imprigionatore", senza bisogno di beghe processuali. Il difensore in questo caso non può fare altro che tentare di "destabilizzare" la tricotanza del giudice non garantista e non democratico. Per evitare equivoci dobbiamo spiegarci meglio a questo proposito. Il giudice più reazionario (per così dire) trova il suo ruolo sociale nella funzione di lunga mano dell'esecutivo nella cui solidità deve avere un'intima fiducia. Deve anche nutrire una fondamentale fiducia nella sostanziale omogeneità, almeno per linee di tendenza, della corporazione dei magistrati, sulla sua posizione. Ogni debolezza dell'esecutivo, ogni contraddizione in seno alla corporazione lo "destabilizza". Il ruolo

SERGIO SPAZZALI

del difensore in questo caso è di farsi tramite nel caso concreto della debolezza dell'esecutivo e delle contraddizioni della corporazione che in generale si sviluppano. Trasformare la "instabilità" astratta in "destabilizzazione concreta". Il giudice per così dire reazionario, se l'attività del difensore è efficace in genere si comporta confusamente, cerca di scaricarsi ed in genere si 'smaschera' senza pudore. Il che può avere utilità anche processuale.

Ora le trasformazioni in corso nel ruolo della difesa politica in Italia oggi sono caratterizzate da un prevalere del secondo tipo di giudice rispetto al primo. Nel senso che anche il giudice democratico e garantista partecipa più o meno ad una evoluzione in senso "reazionario". A nostro avviso non è del tutto chiaro se si tratti di una tendenza di fondo inarrestabile o di un fatto congiunturale (non è detto infatti che il giudice "reazionario" sia alla distanza più funzionale al potere del giudice democratico), ma bisogna tenere conto che di fatto le cose stanno andando così.

E' ovvio che la "particolarità" dello avvocato difensore si fa per questa strada sempre più particolare, e nei suoi confronti direttamente si apre una fase di vera e propria aggressione da parte del giudice che l'identifica con l'imputato a torto o a ragione, poco importa.

Il primo effetto sarà che il giudice cercherà di togliersi dai piedi in ogni modo un tale importuno, oltreché non

amico e collaboratore. Non vogliamo limitarci ai casi, ancora non frequenti, di incriminazione diretta del difensore, molto più comuni in Germania Federale che, per ora in Italia.

Si tratta di una guerriglia contro l'avvocato, più sottile, quotidiana e meno clamorosa, di una incriminazione vera e propria.

Facciamo un paio di esempi concreti.

In generale si sta verificando un prolungamento dell'isolamento istruttorio.

Di norma dopo il primo interrogatorio dell'imputato detenuto questi viene ammesso a colloquio con i suoi difensori e con i famigliari. Negli ultimi tempi questa "norma" è stata largamente superata sui modelli svizzeri-tedeschi. Dopo l'arresto di Bruno Palombi Russo, imputato dell'omicidio Alessandrini (del quale si proclama del tutto innocente) l'imputato detenuto è stato mantenuto in isolamento, senza poter conferire con il suo difensore per circa 40 giorni. Giuseppe Mattioli, Angela Vai, Carmela e Giuseppe Di Cecco, imputati di banda armata, non possono conferire col difensore dopo oltre 50 giorni dal loro arresto. In generale gli ultimi arrestati vengono trattenuti per una settimana, dieci giorni e più nelle caserme dei carabinieri e della polizia, prima di essere reclusi in carcere.

In questo periodo d'isolamento anche rispetto ai difensori, i detenuti subiscono varie pressioni dirette a provocare confessioni e chiamate in correità. Molto spesso gli inquirenti tentano di influire direttamente sulla nomina dei difensori, sconsigliando "autorevolmente" la nomina di difensori sgraditi alla curia.

Possiamo senz'altro dire che gli inquirenti si stanno adeguando alle tecniche difensive venute maturando negli ultimi tempi e di cui si è detto. Infatti se la tecnica difensiva consiste in sostanza in un rigoroso atteggiamento diretto ad evitare il capovolgimento dell'onere della prova, all'inquirente non resta che tentare di forzare il blocco, adottando delle norme di tortura psicologica, e non sempre solo psicologica (vedasi il caso della Barona di Milano), della quale l'isolamento è elemento fondamentale onde provocare confessioni e chiamate di correità. Si tratta per così dire di una evoluzione naturale della situazione. Sembra un po' ozioso dibattere se sia nato prima l'uovo o la gallina, e cioè se l'evoluzione autori-

taria preceda o segua lo sviluppo di un movimento di antagonismo sociale radicale. Di fatto questa è la situazione ed allo stato queste caratteristiche appaiono in fase di rafforzamento.

Al difensore nel processo politico rimane naturalmente sempre e quando gli piaccia anche la possibilità di pronunciare delle arringhe, anche se la cosa appare di giorno in giorno più grottesca.

A parere di chi scrive i "compagni avvocati" debbono chiaramente rendersi conto delle caratteristiche specifiche del loro ruolo attuale e rivendicare pubblicamente e chiaramente la verità politica.

Ad esempio nei confronti del detenuto politico, è di fondamentale importanza la possibilità di controllare le sue condizioni di detenzione in tutta la fase istruttorio ed anche dopo la condanna definitiva, e ciò sia che l'imputato nel processo scelga di difendersi sia che scelga invece di non difendersi. Ora il nostro ordinamento non prevede la figura del difensore del detenuto per la sua assistenza legale in relazione alla legislazione penitenziaria. Il che comporta l'assurda situazione per cui il detenuto, per poter conferire con un avvocato, deve nominarlo difensore in un processo, nel quale magari non intende difendersi. Dando così poi luogo allo sgradevole balletto delle revocche e delle susseguenti nomine d'ufficio, con ovvia incazzatura dei nominati d'ufficio. Se i "compagni avvocati" non si decideranno a tentare, almeno tentare, una pubblica rivendicazione del loro ruolo consistente essenzialmente: a) nella difesa del detenuto politico in quanto tale; b) nella guerriglia processuale contro l'inversione dell'onere della prova; c) nell'uso dei mass media per la difesa dell'identità politica del detenuto; andrà avanti con successo l'operazione di distruzione della loro stessa identità, con l'ovvia conseguenza dell'ulteriore assottigliamento della già smilza schiera e la definitiva criminalizzazione di tutti gli sparuti sopravvissuti.

Se vogliamo sarebbe anche meglio che i compagni candidati al carcere si facessero una ragione del fatto che la distinzine fra "avvocati buoni" (quelli dell'innocenza) e quelli "cattivi" (quelli dei colpevoli per definizione) è semplicemente ridicola. Per l'imputato "politico" l'avvocato cattivo è proprio quello "buono", e inversamente.

Sergio Spazzali

